



*NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI  
(D.LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)*

**Data decorrenza 01/07/2009**

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CONTO CORRENTE**  
**“CONFCOMMERCIO”**

**Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a.**

La Banca Popolare Sant’Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica [info@bancasantangelo.com](mailto:info@bancasantangelo.com).

**Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione**

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Il conto “CONFCOMMERCIO” è riservato alle imprese iscritte all’associazione, non prevede alcun canone ed offre condizioni economiche privilegiate.

Tra i principali rischi , vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;

- Accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- Traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- Rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo massimo di € 103.291,38 (€ 20.000,00 massimo per ogni procedura di rimborso, fino al completamento del credito) per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

### **Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

#### **TASSI**

Tasso creditore:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| per giacenze medie fino a 20.000,00 euro | Euribor 3 mesi (365) – 2,31 p.p. (1) |
| per giacenze superiori a 20.000,00 euro  | Euribor 3 mesi (365) – 1,76 p.p. (1) |
| Giacenza minima infruttifera             | €5.000,00                            |

(1) Se l'algoritmo che genera il tasso dovesse avere un valore pari a zero o negativo, si applicherà il tasso standard

|   |  |
|---|--|
| Tasso di penalizzazione per passaggio a debito    | 16,75% (3)   |
| Periodicità e modalità di calcolo degli interessi | Trimestrale con riferimento alla durata dell'anno civile |

In caso di apertura di credito in c/c il tasso debitore sarà il seguente (2):

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Tasso debitore su utilizzo entro fido   | Euribor 3 mesi (365) + 4,00 p.p. (3) |
| Tasso debitore su utilizzo oltre fido<br>(solo sulla quota eccedente il fido) | Euribor 3 mesi (365) + 7,50 p.p. (3) |

(2) Per tutte le altre condizioni, qui non previste, si rinvia al Foglio informativo per operazioni di affidamento in c/c.

(3) Entro i limiti indicati nel prospetto riepilogativo del TEGM previsto dall'art. 2 della legge n.108/96 (cosiddetta "legge antiusura"), affisso in filiale.

#### **SPESE**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Costo operazione  | €0,90           |
| Spese fisse tenuta annuale                                  | esente          |
| Spese liquidazione competenze                               | €19,50          |
| Spese elaborazione estratto conto e spedizione              | €1,50           |
| Spese per comunicazioni varie                               | €1,50           |
| Costo carnet assegni (10 assegni)                           | €2,00           |
| Spese assicurazione annue                                   | esenti          |
| Commissione per utilizzo oltre il fido o in assenza di fido |                 |
| - fino a € 200,00   | esente          |
| - fino a € 3.000,00   | €3,00 al giorno |
| - fino a € 5.000,00   | €4,00 al giorno |
| - oltre €5.000,00   | €5,00 al giorno |
| Commissioni per pagamento utenze                            |                 |
| - con addebito su c/c                                       | €1,50           |
| - con domiciliazione permanente                             | esente          |

|   |   |
|---|---|
| Commissioni per pagamento contributi INPS/INAIL<br>- con addebito in c/c  | €2,50   |
| Commissioni per pagamento Bollettini RAV<br>- con addebito in c/c   | €1,00   |
| Commissioni per pagamento Bollettini "Freccia"<br>- con addebito in c/c   | €1,00   |
| Commissioni per pagamento Bollettini MAV<br>- con addebito in c/c   | esente  |
| Commissioni su Bonifici con addebito in c/c disposti<br>- su stessa banca   | €1,50   |
| - ordinari "a bassa priorità" su altre banche   | €3,50   |
| Commissioni su Bonifici "ad alta priorità" su altre banche<br>Bonifici documentati  | 1 x mille con min. €13,00 max €50,00<br>€7,75 |
| Disposizioni di pagamento su Dipendenze "S. Angelo"<br>contenute in distinta multipla ripetitiva incluso spese<br>telex, telefax, telefoniche con addebito in c/c | €1,50   |
| Disposizioni di pagamento su altre banche contenute<br>in distinta multipla ripetitiva incluso pese telex, telefax,<br>telefoniche con addebito in c/c            | €3,50   |
| Comunicazione assegno impagato<br>- procedura check-truncation  | €15,00  |
| - procedura esito elettronico assegni   | €20,00  |
| Per ogni assegno consegnato al Pubblico ufficiale   | 2% min. €15,00 max € 30,00                    |
| Per ogni assegno restituito insoluto/protestato,<br>oltre a spese reclamate dal corrispondente  | 2% con min. €10,00 max € 30,00                |
| Certificazione interessi  | €16,00  |

## VALUTE

|   |  |
|---|--|
| Valute su Bonifici<br>- a favore di clientela stessa Dipendenza                           | 1 giorno   |
| - a favore di clientela altre Dipendenze BPSA   | 2 giorni   |
| - altre banche  | 3 giorni   |
| Penale su Bonifici con valuta retroattiva   | 5% annuo sull'importo per i giorni di<br>antergazione (6 giorni di franchigia), con minimo<br>di €3,00 |
| Valute su disposizioni di pagamento ripetitive<br>- a favore di clientela Dipendenze BPSA | 1 giorno   |
| - a favore di clientela altre banche  | 3 giorni   |
| Valuta e disponibilità versamenti:<br>- contante  | data versamento  |
| - assegni c/c stesso sportello  | data versamento  |
| - assegni c/c istituto altri sportelli  | 1 gg. lav.   |
| - assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti                         | 2 gg. lav.   |
| - assegni c/c altri istituti su piazza  | 2 gg. lav.   |
| - assegni altri istituti fuori piazza   | 3 gg. lav.   |
| - vaglia postali  | 14 gg. lav.  |
| - assegni tratti su banche italiane di c/c estero in euro o altra valuta                  | 12 gg. lav.  |
| Valuta prelevamenti:<br>con assegno bancario o modulo interno                             | data emissione   |

## **DISPONIBILITA'**

|  |                 |
|--|-----------------|
| - contante   | data versamento |
| - assegni c/c stesso sportello   | data versamento |
| - assegni c/c istituto altri sportelli                                   | 3 gg. lav.      |
| - assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti        | 7 gg. lav.      |
| - assegni c/c altri istituti su piazza                                   | 7 gg. lav.      |
| - assegni altri istituti fuori piazza                                    | 7 gg. lav.      |
| - vaglia postali   | data versamento |
| - assegni tratti su banche italiane di c/c estero in euro o altra valuta | 40 gg. lav.     |

## **NON STORNABILITA'**

|   |             |
|---|-------------|
| - a/b tratti stessa dipendenza                                    | 2 gg. lav.  |
| - assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri istituti | 7 gg. lav.  |
| - altri a/b su piazza   | 10 gg. lav. |
| - altri a/b fuori piazza  | 20 gg. lav. |

## **Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio**

Art. 1 - Deposito della firma - Il correntista è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia.

Art. 5 - Diritto di Pegno, ritenzione e compensazione – La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – la banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 7 - Modalità di computo e liquidazione degli interessi, commissioni e spese sul conto – Gli interessi sono riconosciuti al correntista e dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente a fine di ogni trimestre e comunque con le seguenti scadenze: 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12 di ogni anno a prescindere da quale sia stata la data di apertura del conto. I relativi interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili, le spese di tenuta conto ed ogni altra eventuale, le trattenute fiscali di legge verranno contabilizzati con valuta pari alle suddette scadenze. Gli interessi si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto ed il saldo periodico, trimestralmente così determinato, produce interessi secondo le medesime modalità ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 342/99 e dell'art. 2, 1° comma della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Sui saldi risultanti a seguito della chiusura definitiva del c/c, venuto a cessare per qualsiasi motivo, si produrranno interessi, fino alla data di estinzione del debito e quindi anche in presenza di procedure esecutive, nella stessa misura già prevista per il rapporto in vita. Su tali interessi non è prevista capitalizzazione periodica.

Tutte le obbligazioni del Correntista verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 7 bis - Commissione per utilizzo oltre il fido o in assenza di fido – Il correntista si impegna ad utilizzare solo le somme concessegli contrattualmente in affidamento dalla banca. A fronte di utilizzi che non tengano conto dei limiti di cui al precedente comma, lo stesso correntista prende atto e accetta quanto segue:

- La banca non è tenuta alla copertura di alcun utilizzo di conto non pre-autorizzato.
- Se nei limiti della propria discrezionalità, per evitare il protesto o altri atti pregiudizievoli al debitore, provvede alla copertura, le spese calcolate in modo forfetario, sostenute per l'erogazione del servizio aggiuntivo, sono rimborsate dal correntista. Il correntista autorizza la banca all'addebito in conto del corrispettivo predeterminato per il lavoro aggiuntivo connesso al processo autorizzativi correlato allo sconfinamento, come descritto nel presente contratto.

Art. 8 - Termini di decadenza per l'impugnazione dell'estratto conto e valore probatorio delle scritture – impugnazione dell'estratto conto da parte dell'Azienda di credito - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Correntista deve proporre l'impugnazione, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevimento degli estratti conto; la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria.

Art. 12 – Responsabilità principale dei beni personali dei coniugi – Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascuno intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all'art. 190cod. civ. , la banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anzichè sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 15 – Variazione delle condizioni contrattuali - Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Art. 16 - Trasmissione di ordini del correntista – le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione. La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da in esecuzioni di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla banca.

Art. 17 - Reclami – Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reclamo, l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 18 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento conferito dal correntista a mezzo Bancomat, Pagobancomat ed altri mezzi di pagamento – E' in facoltà della banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'avvenuto rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'art. 1856 c.c. Il correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito alla banca finchè l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. L'ordine di pagamento e le disposizioni impartite tramite Bancomat, PagoBancomat o altri strumenti di pagamento per via telematica (ad esempio mediante l'utilizzo di servizi di homebanking, phonebanking, reti informatiche, internet, ecc.) è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. In tali casi la Banca si riserva – nei confronti del cliente – la facoltà di non dare corso alle predette disposizioni, in presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o di altre disposizioni Bancomat/Pagobancomat da eseguire, qualora le disponibilità si presentino insufficienti ovvero quando,

indipendentemente dalle predette operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza, ancorché vi sia presenza di somme disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso correntista. L'eventuale esecuzione delle disposizioni di pagamento e/o di prelevamento da parte della banca nel caso in cui il conto non presenti la necessaria capienza, non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

Art. 19 - Controversie – Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello stabilito dal codice di procedura civile. Qualora la banca sia convenuta in giudizio, è competente il Foro di Agrigento, capoluogo di provincia nella quale ha sede la sua Direzione Generale.

Art. 21 - Effetti del recesso – In caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

### **Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

|  |  |
|--|--|
| Saldo contabile  | Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione  |
| Saldo disponibile  | Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.  |
| Commissioni per l'invio estratto conto                           | Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.  |
| Spese di liquidazione periodica                                  | Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio periodico (trimestrale) degli interessi creditori<br>n.b. non cumulano con quelle per il conteggio periodico (trimestrale) degli interessi debitori.  |
| Costo operazione   | Spesa per ogni singola scrittura sull'estratto conto.  |
| Spese per comunicazioni  | Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.   |
| Tasso creditore  | Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.   |
| Tasso debitore   | Tasso annuo sui saldi debitori con capitalizzazione trimestrale.   |
| Commissione per utilizzo oltre il fido o in assenza di fido      | E' una commissione predeterminata, per scaglioni d'importo, con riguardo ai giorni di sconfinamento riferiti al saldo liquido del conto corrente, ed è addebitata fino a quando il correntista non riporta il proprio saldo nei limiti del fido accordato, o, in assenza di affidamento, al saldo creditore. |
| Valute sui versamenti  | Indica la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi.   |
| Valute sui prelevamenti  | Indica l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.  |
| Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate | Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.   |
| Tasso di penalizzazione per passaggio a debito                   | Tasso applicato in seguito all'utilizzo a debito del conto in assenza di fido.   |